

Regolamento regionale 5 ottobre 2015, n. 4.

“Modifica del comma 3 dell’articolo 1 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 325 del 21 luglio 2015 (Modifica del comma 3 dell'art. 1 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011);
vista l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre 2015;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifica del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento 4 agosto 2011, n. 5)

1. Al comma 3 dell’articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole “36 mesi” sono sostituite con le parole “48 mesi”.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 325 del 21 luglio 2015 ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa della Giunta Regionale – Assessore Fulvio Bonavitacola.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 22 luglio 2015, con il n. 27 del registro generale ed assegnata alla IV Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 settembre 2015.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5: "Regolamento di attuazione per il governo del territorio".

Articolo 1: "Ambito di applicazione."

Comma 3: "Ferma restando la previsione dell'articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo trentasei mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei trentasei mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti."

Si pubblica di seguito il testo del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5: "Regolamento di attuazione per il governo del territorio", così come risulta modificato dal regolamento regionale sopra riportato.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto, dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5: "Regolamento di attuazione per il governo del territorio".

Articolo 1: "Ambito di applicazione."

Comma 3: "Ferma restando la previsione dell'articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 48 mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui

all'art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei *48 mesi* nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.”.